

## Regolamento della Fondazione di libero passaggio della Baloise Bank SoBa

Conformemente all'articolo 8 dello statuto della Fondazione di libero passaggio della Baloise Bank SoBa (detta in seguito Fondazione), viene emanato il seguente regolamento:

### 1. Scopo della Fondazione

La Fondazione ha lo scopo di mantenere l'aver di libero passaggio dell'intestatario della previdenza e di pagare gli interessi.

Nel quadro delle disposizioni di legge determinanti, il regolamento regge il rapporto contrattuale tra l'intestatario della previdenza e la Fondazione per quanto attiene al conto di libero passaggio.

### 2. Disposizioni organizzative

Il Consiglio di Fondazione si riunisce secondo necessità, al minimo una volta all'anno. Il presidente deve invitare alle sedute tutti i membri del Consiglio di Fondazione. Le decisioni del Consiglio di Fondazione sono prese a maggioranza semplice e sono valide se la maggioranza dei membri è presente alla seduta. In caso di parità di voti, il voto del presidente conta per due. Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Le trattative e le decisioni devono essere protocollate. Il Consiglio di Fondazione nomina l'amministratore, il cui compito è la conduzione degli affari correnti, in particolare l'applicazione delle decisioni del Consiglio di Fondazione.

### 3. Apertura di conti di libero passaggio

La Fondazione accetta i versamenti effettuati dagli istituti di previdenza a favore degli assicurati che lasciano il proprio posto presso il datore di lavoro aderente a tale istituto di previdenza prima che insorga un diritto alla previdenza. Essa accetta anche versamenti di altri istituti finalizzati alla protezione previdenziale e, nei casi previsti dalla legge, degli assicurati.

L'intestatario della previdenza è tenuto a comunicare alla Fondazione la composizione della somma versata (i contributi del dipendente e del datore di lavoro, l'aver di vecchiaia secondo LPP e in caso l'aver di vecchiaia all'età di 50 anni). Anche il matrimonio o la registrazione dell'unione domestica deve essere comunicato alla Fondazione. Per ogni intestatario della previdenza, la Fondazione è tenuta a determinare l'aver di vecchiaia al raggiungimento dell'età di 50 anni e al momento del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica. In caso di trasferimento, queste informazioni vengono passate al nuovo istituto di previdenza o alla nuova Fondazione di libero passaggio, conformemente all'art. 2 dell'Ordinanza sul libero passaggio (OLP).

La Fondazione apre su istruzione dell'assicurato un conto di libero passaggio intestato all'assicurato presso la Baloise Bank SoBa AG (di seguito SoBa) e le affida la gestione del conto. L'assicurato riceve un estratto conto annuale con la situazione dei suoi averi. Per la gestione del conto valgono le Condizioni generali della SoBa.

L'assicurato può concludere non più di due convenzioni di previdenza con la Fondazione. La suddivisione di averi previdenziali esistenti non è ammessa.

### 4. Interessi

Il Consiglio di Fondazione fissa il tasso d'interesse degli averi di previdenza. Gli interessi e gli eventuali eccedenti vengono accreditati alla fine dell'anno civile o al momento dell'esigibilità dell'aver di previdenza.

### 5. Investimenti

Il Consiglio di Fondazione decide sugli investimenti della Fondazione e fissa le direttive necessarie entro i limiti delle disposizioni di legge.

### 6. Investimenti individuali dell'assicurato

A integrazione o in alternativa all'investimento sul conto, nell'ambito del suo avere sul conto di libero passaggio l'assicurato può dare ordine alla Fondazione di acquistare, e addebitare sul proprio conto di libero passaggio, gli investimenti patrimoniali distribuiti dalla Fondazione di libero passaggio ai sensi della OPP2. La quota minima è di CHF 20'000, con la possibilità di utilizzare anche la parte LPP obbligatoria. Gli investimenti vengono registrati in depositi individuali di libero passaggio presso la SoBa. L'assicurato può cedere di nuovo gli investimenti in qualsiasi momento. Il controvalore dell'acquisto o della vendita viene addebitato o accreditato sul conto di libero passaggio.

Gli eventuali proventi distribuiti su tali investimenti vengono accreditati sul conto di libero passaggio.

Per la parte dell'aver di libero passaggio investito non può essere preteso né il tasso d'interesse minimo né il mantenimento del valore del capitale. La Fondazione di libero passaggio non assume alcuna responsabilità per l'andamento dei corsi. Il rischio d'investimento è a carico dell'assicurato.

Gli investimenti o i gruppi di investimento disponibili per la scelta vengono stabiliti dalla Fondazione e si basano sugli artt. 49-60 della OPP2.

### 7. Trasferibilità dell'aver di previdenza

Conformemente all'art. 12 OLP del 3 ottobre 1994, l'assicurato può in ogni momento

- trasferire il suo avere di previdenza ad un altro istituto di previdenza esente da imposte;
- cambiare l'istituto o la forma di mantenimento della previdenza.

### 8. Pagamento dell'aver di previdenza

Conformemente all'art. 16 OLP, l'assicurato ha diritto di disporre dell'aver di previdenza quando raggiunge l'età pensionabile secondo l'art. 13 cap. 1 LPP (al più presto 5 anni prima e al più tardi 5 anni dopo).

Un pagamento anticipato dell'aver di previdenza è possibile se:

- l'assicurato percepisce una rendita completa d'invalidità dell'Assicurazione invalidità federale e il rischio invalidità non è assicurato a titolo complementare;
- viene richiesto da un assicurato
  - che lascia definitivamente la Svizzera; resta salvo l'art. 25f della Legge federale sul libero passaggio (LFLP)

2. che intraprende un'attività indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
3. il cui contributo annuo attuale alla previdenza professionale supera l'importo dell'avere di libero passaggio;
4. per l'acquisizione e/o la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio; la partecipazione alla proprietà d'abitazione o il rimborso di prestiti ipotecari per la proprietà d'abitazione.

Per tutti i pagamenti gli assicurati sposati o viventi in unione domestica registrata devono chiedere il consenso scritto del coniuge/del partner registrato; resta salvo il pagamento agli assicurati al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria giusta l'art. 13 cpv. 1 LPP. Se l'assicurato non è sposato o non vive in unione domestica registrata, dovrà produrre un apposito attestato. Con il pagamento dell'avere la Fondazione soddisfa l'obbligazione fiscale concernente l'imposta preventiva mediante notifica della prestazione imponibile all'autorità fiscale, in applicazione per analogia dell'articolo 19 della Legge federale sull'imposta preventiva. Con i pagamenti giusta lit. a) e b), cpv. 1-3 matura tutto l'avere. Non sono ammessi pagamenti parziali.

## 9. Prestazione di previdenza

Secondo gli articoli 13, 14 e 16 OLP la prestazione di previdenza si costituisce:

- a) con il raggiungimento dell'età limite, dall'avere di previdenza;
- b) in caso d'invalidità secondo l'articolo 8, cap. 2 lett. a, summenzionato:
  - dall'avere di previdenza, se il rischio d'invalidità non è assicurato a titolo complementare;
  - dal diritto alle prestazioni determinanti, se il rischio d'invalidità è assicurato a titolo complementare;
- c) in caso di morte, dall'avere di previdenza. Inoltre, se il rischio di morte è assicurato a titolo complementare, dalle prestazioni corrispondenti.

## 10. Cessione, costituzione in pegno

La cessione o la costituzione in pegno dell'avere di previdenza o del diritto alle prestazioni non ancora esigibili non è possibile, ad eccezione dell'art. 22 LFLP del 17 dicembre 1993 (concernente il divorzio) e degli articoli 30b LPP, 331d CO, nonché 8 e 9 dell'Ordinanza concernente la promozione della proprietà d'abitazione mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) del 3 ottobre 1994.

## 11. Beneficiari

Secondo l'articolo 15 OLP, sono considerati beneficiari:

- a) in caso di vita, l'assicurato;
- b) in caso di morte, nell'ordine:
  1. i superstiti giusta l'art. 19, 19a e 20 LPP;
  2. persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con l'assicurato negli ultimi cinque anni prima del decesso di quest'ultimo o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

3. i figli del defunto che non soddisfano i requisiti giusta l'art. 20 LPP, in loro assenza genitori o i fratelli e le sorelle;
4. gli altri eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.

L'assicurato può specificare nel contratto i diritti dei beneficiari ed includere nella cerchia delle persone previste alla lettera b numero 1 anche quelle del numero 2.

Le persone di cui al numero 2 della lettera b), al cui sostentamento l'assicurato ha provveduto in modo considerevole, devono essere segnalate alla Fondazione per iscritto. La persona che ha convissuto con l'assicurato secondo il numero 2 della lettera b), dovrà presentare alla Fondazione, entro un mese dalla morte dell'assicurato, l'attestazione scritta della convivenza ininterrotta per gli ultimi cinque anni. In mancanza di tale comunicazione il diritto viene ripartito per capi tra i beneficiari che vantano pari diritti.

## 12. Responsabilità

La Fondazione non assume responsabilità per le conseguenze del mancato rispetto da parte dell'assicurato di disposizioni di legge, contrattuali o regolamentari.

## 13. Controllo delle firme e della legittimazione

L'identità dell'assicurato viene verificata in base alla sua firma presente sulla convenzione di previdenza.

I danni derivanti dal mancato riconoscimento di errori di legittimazione e da falsificazioni sono a carico dell'assicurato, nella misura in cui la Fondazione o la SoBa che per essa agisce non sia incorsa in una colpa grave.

## 14. Indirizzo e stato civile dell'assicurato

Le comunicazioni all'assicurato e sono considerate consegnate in modo giuridicamente valido se inviate all'ultimo indirizzo noto alla Fondazione.

L'assicurato è tenuto a comunicare alla Fondazione i cambiamenti d'indirizzo e di stato civile (matrimonio/divorzio; registrazione/scioglimento).

## 15. Reclami

I reclami dell'intestatario o dell'eventuale beneficiario in merito all'esecuzione o alla non esecuzione di ordini di qualsiasi tipo, agli estratti conto o di deposito nonché in merito ad altre dichiarazioni della Fondazione dovranno essere presentati immediatamente al ricevimento delle relative comunicazioni e comunque entro e non oltre la scadenza indicata dalla Fondazione; in caso contrario l'esecuzione o la non esecuzione di ordini, gli estratti e le dichiarazioni saranno considerati accettati. Qualora la Fondazione abbia tralasciato di inviare una comunicazione, la contestazione potrà essere effettuata a partire dal momento in cui la suddetta comunicazione sarebbe dovuta pervenire all'intestatario o all'eventuale beneficiario secondo l'abituale svolgimento amministrativo. Per le controversie è possibile adire le vie legali tramite il tribunale cantonale (art. 73 LPP).

## 16. Contributi alle spese

La Fondazione può riscuotere il rimborso spese come compenso per la sua attività. Il rimborso sarà addebitato sul conto. Il regolamento dei contributi alle spese viene comunicato all'assicurato all'apertura del conto. La Fondazione si riserva la facoltà di modificare in ogni momento il rimborso spese. Il regolamento attuale dei

contributi alle spese può essere richiesto in ogni momento presso la Fondazione.

#### 17. Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 e sostituisce le disposizioni precedenti del 1° gennaio 2006.

#### Regolamento dei contributi alle spese della Fondazione di libero passaggio della Baloise Bank SoBa

Per le seguenti operazioni vengono rimosse delle spese:

Prelevamento anticipato per: - acquisizione e costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio - partecipazione alla proprietà d'abitazione - rimborso di prestiti ipotecari per la proprietà d'abitazione	CHF 400.-- (forfettari)
Prelievo anticipato in seguito a trasferimento definitivo all'estero	CHF 50.-- (forfettari)
Altre operazioni (per esempio: ricerche, domande d'indirizzo ecc.): a seconda dal tempo impiegato	CHF 100.-- all'ora